

Pubblicato il 29/10/2024

N. 19038/2024 REG.PROV.COLL.
N. 06613/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6613 del 2024, proposto da

Antonella Carosi, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Iacovino e Vincenzo Fiorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Prefettura – Ufficio territoriale del Governo Roma, Commissione Elettorale Circondariale presso il comune di Tivoli, Sottocommissione Elettorale Circondariale presso il comune dei Tivoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Comune di Monterotondo (RM), in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio.

nei confronti

Simone Di Ventura, Paolo Zavagni, Angelo Capobianco e Riccardo Varone, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della nota dell'11 giugno 2024 prot.0001118 a firma del Presidente della Sottocommissione Elettorale Circondariale, presso il Comune di Tivoli, con la quale ha inteso riscontrare alla richiesta di accesso agli atti con illegittimo diniego parziale;

nonché per il conseguente accertamento

del diritto d'accesso dell'istante, con condanna della resistente all'integrale ostensione dei documenti anelati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2024 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che:

- ai fini del decidere sussistono i presupposti per disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a.;

- è necessario provvedere alla notificazione per pubblici proclami del gravame nei confronti di tutti i candidati alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Monterotondo (RM) tenutesi nei giorni 8 e 9 giugno 2024, nonché nei confronti dei cittadini sottoscrittori delle relative liste elettorali;

- per l'elevato numero dei controinteressati presenti e per le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi occorre autorizzare, ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a., la notificazione per pubblici proclami;

- la notificazione dovrà avvenire mediante pubblicazione di un avviso sul sito *web* istituzionale del comune di Monterotondo dal quale risulti:

(i) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

(ii) il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

- (iii) gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;
 - (iv) l'indicazione dei controinteressati, nei termini sopra specificati;
 - (v) copia del testo integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti (ove presenti) e della presente ordinanza;
 - (vi) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso;
 - (vii) l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notificazione del gravame per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a.;
- il Segretario generale del comune di Monterotondo, sotto la propria, personale, responsabilità, dovrà curare che sul sito istituzionale dell'ente venga inserito un collegamento informatico denominato "*Atti di notifica*" dal quale possa raggiungersi la pagina *web* sulla quale sono pubblicati gli atti oggetto della presente ordinanza e dovrà, inoltre, rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta notificazione per pubblici proclami con indicazione della data in cui è avvenuta la predetta notificazione;
 - il comune di Monterotondo, infine, non dovrà rimuovere dall'*home page* del proprio sito istituzionale, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;
 - la notificazione per pubblici proclami, nei sensi qui indicati, dovrà avvenire entro il termine perentorio di giorni 20 (venti) decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento, a pena di improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
 - la prova dell'avvenuta notificazione dovrà essere depositata dal ricorrente presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) decorrente dall'adempimento della notificazione per pubblici proclami, a pena di improcedibilità del gravame;
 - in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di fissare l'importo che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione (secondo le

modalità che saranno comunicate dalla predetta) in Euro 100,00 (cento/00) per l'attività di pubblicazione sul proprio sito istituzionale;
Ritenuto, inoltre, di dover rimettere la causa alla Sezione affinché si provveda (a valle dell'intervenuta integrazione del contraddittorio) alla fissazione della camera di consiglio per il vaglio dell'istanza di misure cautelari;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), dispone la notificazione del gravame per pubblici proclami nei sensi e termini indicati in parte motiva.

Manda la causa alla segreteria della Sezione affinché si provveda (a valle dell'intervenuta integrazione del contraddittorio) alla fissazione della camera di consiglio per il vaglio dell'istanza di misure cautelari.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore

Christian Corbi, Referendario

L'ESTENSORE
Giuseppe Licheri

IL PRESIDENTE
Pietro Morabito

IL SEGRETARIO